

Bolzano, li 20 gennaio 2011

CONTOR INFORMA 01/2011

anno 2011

Conto "apposito" per lavori pubblici.....	1	Acquisti e vendite intracomunitari	4
Tossicodipendenza - accertamenti sanitari	1	Internet Point	4
Lavori di risanamento energetico "55%"	2	Compensazione dei crediti fiscali	5
Elenchi clienti e fornitori.....	2	Vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi.....	5
Albo gestori ambientali	3	Valutazione stress da lavoro.....	6
Operazioni in contanti e antiriciclaggio	3		

CONTO "APPOSITO" PER LAVORI PUBBLICI

Per evitare abuso e riciclaggio di denaro in occasione di appalti per lavori pubblici, il legislatore ha sancito che tutte le transazioni finanziarie che hanno per oggetto pagamenti in entrata o uscita di questi lavori devono finire su conti appositamente identificati e utilizzati in via esclusiva per le operazioni inerenti ad appalti pubblici.

Le ditte aggiudicatarie dell'appalto (o anche del subappalto) per lavori pubblici devono comunicare entro 7 giorni dall'apertura del conto corrente o della modifica di destinazione del conto corrente alla stazione appaltante i seguenti dati:

- i riferimenti del conto corrente dedicato ai lavori pubblici
- le generalità e i codici fiscali delle persone che possono operare sul conto corrente
- ogni modifica dei dati di cui prima.

In caso di una pluralità di contratti tra la ditta aggiudicataria e lo stesso ente pubblico basta una sola comunicazione. Nella comunicazione la ditta aggiudicataria non deve solo trasmettere i riferimenti di cui prima, ma dichiarare anche la disponibilità di utilizzare il conto corrente per ogni presente e futura transazione finanziaria con l'ente pubblico in questione.

Inoltre bisogna ricordarsi di mettere nei contratti di appalto con enti pubblici la clausola della tracciabilità dei pagamenti. La legge prevede che ogni contratto di appalto prenderà un codice di identificazione (CIG), da indicare nelle transazioni e prevede inoltre obbligatoriamente i seguenti passi nei contratti:

Obblighi del prestatore in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. *il prestatore si obbliga a adempiere a tutte le prescrizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari come previsti dall'art. 3 Legge 13/08/2010 nr. 136.*
2. *Il prestatore si obbliga di informare immediatamente sia la stazione appaltante che il Commissariato di Governo competente della non osservanza delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari dei suoi eventuali subappaltatori.*

Queste nuove disposizioni sono da osservare per tutti i contratti di appalto per lavori pubblici stipulati dopo la data del 07/09/2010.

TOSSICODIPENDENZA - ACCERTAMENTI SANITARI

La Giunta provinciale ha approvato le direttive operative riguardanti gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza da parte del medico del lavoro per i lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Gli accertamenti sanitari devono essere svolti prima dell'affidamento della mansione, con frequenza almeno biennale, quando sussistono indizi e prove sufficienti, dopo un incidente e prima del rientro dopo un periodo di

sospensione dovuto a precedente esito positivo.

Le disposizioni entrano in vigore il 21 gennaio 2011 e riguardano le seguenti attività:

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti **lavori pericolosi**:
 - a) impiego di gas tossici;
 - b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine;
 - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.
- 2) Mansioni inerenti le **attività di trasporto**:
 - a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
 - e) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - f) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - g) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - h) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - i) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - j) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della **vendita di esplosivi**.

LAVORI DI RISANAMENTO ENERGETICO "55%"

Chi esegue degli interventi di riqualificazione energetica sull'immobile, puntando alla detrazione del "55%", dove i lavori si protraggono oltre la fine dell'anno, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d'imposta nel quale gli stessi non sono terminati.

Se ha in corso interventi di risanamento energetico i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, ossia se i lavori iniziano in un periodo d'imposta (per esempio 2010) e proseguono in quello successivo (fine lavori nel 2011) deve presentare un'apposita comunicazione ("IRE") all'Agenzia delle Entrate, con scadenza 31/03/2011 per assicurarsi la possibilità di usufruire della detrazione del 55% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica "55%".

Nella comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nell'anno 2010.

La comunicazione può essere fatta solo in via telematica. Naturalmente siamo a Sua disposizione se deve fare questa comunicazione entro fine marzo. Questo obbligo non interferisce con le altre denunce per poter fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (p.es all'ENEA entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori), che rimangono in vigore così come sono.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Uno dei motivi della crisi di governo di sinistra del 2007 con conseguente decadenza dell'allora Ministro delle Finanze Visco adesso sta tornando con più grinta di allora: gli elenchi clienti e fornitori, reduci di una storia assai mutevole (tolti nel 1994, messi nel 2007, tolti di nuovo nel 2008) sono alla ribalta (vedi CONTOR INFORMA 05/2010) e la gioia di rivederli non si fa esprimere.

Con risoluzione del 22/12/2010 l'Agenzia delle Entrate ha fissato i paletti per la redazione e l'invio degli elenchi per il 2010 (!) e per il 2011.

Per l'anno 2010 i suddetti elenchi devono essere presentati solo per acquisti e vendite con fatture di imponibili superiori a EUR 25.000, entro il mese di ottobre 2011 in via telematica.

Al contrario dei vecchi elenchi, per il 2011 sono da mettere in lista anche operazioni con persone private, fino adesso escluse.

Per l'anno in corso le regole per la redazione è la seguente:

1. per le operazioni fino al 30 aprile 2011 sono da mettere in lista solo fatture in entrata e uscita con un imponibile superiore a EUR 3.000;
2. dal 01 maggio 2011 in poi oltre alle fatture di cui prima sono da elencare anche vendite o acquisti corredati da ricevuta fiscale e scontrino di importo superiore a EUR 3.600.

Per poter redigere in maniera corretta gli elenchi, è indispensabile che venga rilevato il codice fiscale del soggetto in caso di operazioni con persone private italiani; se la controparte privata è estera, ci vuole oltre il nome la data di nascita e il luogo di nascita (per semplicità copia della carta di identità). In caso di ditta estera bisogna chiedere la ragione sociale e la sede, oltre all'eventuale codice fiscale.

Quindi diventa molto importante la corretta rilevazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali.

ALBO GESTORI AMBIENTALI

Purtroppo l'eccezione per l'Alto Adige è stata più volte ribadita e anche le imprese altoatesine devono seguire le regole nazionali in parte assurde nel settore dei rifiuti.

Come già menzionato nel **CONTOR INFORMA 01/2010** e **03/2010** **tutte le imprese** che **trasportano rifiuti** (p.e. al centro di raccolta) di propria produzione o raccolti (es. rifiuti di clienti) devono iscriversi all'albo dei gestori ambientali della camera di commercio. Nella domanda d'iscrizione bisogna indicare il tipo di rifiuti trasportati (codici dell'elenco europeo di rifiuti).

Il modulo compilato (si trova sul sito http://www.camcom.bz.it/it-IT/AMBIENTE/Albo_gestori_ambientali/modulistica.html?idblock=3258) deve essere consegnato in camera di commercio ed essere corredato da marca da bolla da EUR 14,62 della quietanza di versamento di EUR 10,00 di spese di segreteria e del contributo annuale di EUR 50,00.

Dopo la verifica da parte della camera di commercio l'impresa riceverà l'invito a ritirare il certificato di iscrizione, dopo aver consegnato il bollettino postale di EUR 168,00 di concessioni per l'iscrizione.

Negli anni successivi basta pagare la quota annuale di EUR 50,00.

Il certificato di iscrizione è da conservare in copia nella macchina con la quale si trasportano i rifiuti.

Ergo: Anche per la raccolta e lo smaltimento ordinario di rifiuto la vita può essere miracolosamente complicata (e costosa)!

OPERAZIONI IN CONTANTI E ANTIRICICLAGGIO

Vedi anche CONTOR INFORMA 05/2010. Un ricordo sembra più che adeguato, visto che le disposizioni in materia di antiriciclaggio sono da applicare senza eccezioni.

- Il limite di EUR 5.000 nel pagamento in contanti vale, anche se il corrispettivo totale è suddiviso in più pagamenti rateali. Bisogna sempre considerare l'operazione completa.
- Il limite vale sia per incassi e pagamenti, sia per finanziamento soci, distribuzione di utili, prelievi privati dalla cassa (!!!), pagamento paghe in contanti ecc.
- Pagamenti superiori a EUR 5.000 devono essere eseguiti tramite la banca (bonifico, carta credito, assegno non trasferibile, ecc.)
- Operazioni in contanti sopra suddetta soglia (anche spezzato in più pagamenti, ma concernente la stessa operazione) devono essere comunicati al Fisco. In caso di mancata comunicazione tutti, anche il commercialista (o l'associazione di categoria) rischiano sanzioni pecuniarie molto alte.
- Il commercialista è dunque obbligato a comunicare al Fisco ogni movimento in contanti superiore a EUR 5.000 ogniqualvolta lo trova in contabilità del cliente.

ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARI

Come già di uso in altri stati della comunità europea, anche il fisco italiano ha deciso di analizzare i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Fino ad oggi, il sistema prevedeva che ottenuta l'assegnazione di una Partita Iva, si poteva procedere immediatamente ad effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni o servizi. Per formare il numero identificativo ("ID") per le operazioni intracomunitarie, era infatti sufficiente aggiungere al numero di partita iva il prefisso "IT".

Al fine di impedire le frequenti frodi, il Ministero delle Finanze ha reso necessario un ulteriore adempimento, prima di poter utilizzare la propria Partita Iva quale numero identificativo per le operazioni intracomunitarie. L'autorizzazione non sarà più automatica, bensì potrà essere rilasciata dall'amministrazione qualora ne ricorrano i requisiti, su richiesta del contribuente.

Per le nuove attività, la ditta neocostituita potrà esprimere, già in sede di richiesta della partita iva, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Nei primi 30 giorni dalla presentazione della domanda, la partita iva non potrà essere utilizzata quale numero identificativo per le operazioni intracomunitarie. Decorso questo periodo, senza che l'amministrazione abbia respinto la domanda, la partita iva verrà inserita tacitamente nel sistema elettronico di scambio dati sull'IVA (VIES). Da questo momento la ditta potrà effettuare scambi intracomunitari di beni. Nei 30 giorni di pendenza della domanda, la ditta potrà invece effettuare operazioni interne allo stato.

Anche le posizioni attualmente già esistenti devono verificare di avere i requisiti per restare all'interno del sistema VIES. In questo caso è opportuno suddividere la presente categoria a seconda che la partita iva sia stata aperta prima o dopo il 31 maggio 2010. Infatti le ditte che rispettano una delle due condizioni di seguito riportate, potranno proseguire ad effettuare scambi comunitari senza che si rendano necessari ulteriori adempimenti:

1. Posizioni aperte nel periodo compreso tra il 31/05/2010 e il 28/02/2011, qualora nel secondo semestre 2010 siano state effettuate operazioni intracomunitarie, puntualmente dichiarate nel modello Intrastat.
2. Posizioni aperte prima del 31/05/2010, qualora nel corso degli anni 2009 e 2010 siano state presentate dichiarazioni Intra e a condizione che sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA del 2009.

Qualora la ditta non rispetti nessuno dei predetti requisiti, a decorrere dal giorno 28 Febbraio 2011 verrà cancellata automaticamente dalla banca dati VIES.

Questo comporterà che il venditore estero (ad es. Mediamarkt di Innsbruck) dovrà applicare l'IVA del proprio paese, essendo obbligato, prima di cedere il bene, a verificare l'esistenza del numero identificativo.

Questa cancellazione automatica può essere evitata dal contribuente, se entro il 29 gennaio 2011 presenta all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione informale, ma scritta, nella quale manifesta la propria volontà di effettuare scambi intracomunitari. Anche in questo caso l'Agenzia potrà respingere la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Nel frattempo il contribuente potrà comunque effettuare operazioni intracomunitarie.

Il problema pratico si presenta principalmente per i lavoratori autonomi ed i piccoli imprenditori ed i loro eventuali acquisti intracomunitari. Tutti infatti possono avere interesse ad effettuare queste tipologie di acquisti. Essendo tuttavia necessaria la previa iscrizione alla banca dati VIES, se non ci si è preparati per tempo (30 giorni prima) è possibile che si possa perdere un'interessante occasione di acquisto all'estero.

Ancora più problematica sarà la vendita verso l'estero. In assenza di un proprio numero identificativo valido, non si potrà infatti fatturare ad un soggetto estero senza applicare l'IVA italiana. L'inosservanza di questo precetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa relativa alla mancata fatturazione dell'IVA. Non è inoltre possibile sanare la propria posizione con un'iscrizione successiva. Il proprio numero identificativo potrà infatti essere impiegato solamente trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia sopraggiunta risposta negativa da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui Lei non abbia fatto dichiarazioni Intrastat negli anni 2009 e 2010, ed abbia interesse ad essere iscritto nella banca dati VIES (in quanto ha interesse ad effettuare in futuro acquisti o vendite intracomunitari), La preghiamo di comunicarcelo con urgenza, di modo da poter presentare l'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.

INTERNET POINT

Gli obblighi nell'ambito degli accessi ad internet permangono in vigore, dall'inizio dell'anno, solamente per quelle imprese che svolgono come attività principale proprio il servizio di accesso ad internet. Quest'ultime devono come fino ad ora (e probabilmente fino al 31/12/2011) munirsi di apposita licenza rilasciata dalla

questura.

Per tale ragione gli esercizi quali bar, alberghi, etc. sono esclusi dalle presenti previsioni, offrendo il presente servizio di accesso ad internet solo in via accessoria. Inoltre, è ora possibile offrire ai propri ospiti un accesso ad internet senza dover preventivamente ottenere una copia del documento d'identità e senza dover compilare il registro (telematico o cartaceo) dal quale risulta il nominativo dei clienti che hanno accesso ad internet.

Attenzione: queste interessanti semplificazioni sono attualmente contenute in un decreto legge, il quale è attualmente in vigore, ma non è ancora stato convertito in legge dal parlamento. Se tale conversione non dovesse sopraggiungere nei 60 giorni successivi alla sua emanazione, perderebbe la propria efficacia. In sede di conversione, va poi segnalato, potrebbero essere adottate delle modifiche.

In concreto questo significa che: attualmente non vi sono obblighi di licenza, non si deve tenere alcun registro degli accessi, ne occorre fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti. Tuttavia, prima di procedere all'eliminazione definitiva del vigente sistema di controllo degli accessi ad internet bisogna attendere la conversione in legge dell'attuale decreto.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

A decorrere dal 1 Gennaio 2011, è entrata in vigore una nuova limitazione alla compensazione dei crediti fiscali con il modello F24. La novità è stata introdotta dalla manovra d'estate 2010 (art. 31 DL n. 78/2010 del 31 maggio 2010). L'ambito d'applicazione non è ancora ben definito, mancando ad oggi indicazioni da parte dell'Agenzia. Qualora tuttavia, vi siano cartelle di pagamento insolite per importi superiori a 1.500 euro non si potrà procedere alla compensazione dei crediti fiscali.

Si tratta della compensazione di crediti fiscali con altri debiti tributari statali (come ad esempio: Irpef, Ires, Iva, ritenute, etc.): queste compensazioni, attraverso il modello F24 sono quindi sospese, fintanto che risulta insoluta una cartella di pagamento per un importo superiore a 1.500 euro.

Si deve quindi trattare di imposte statali, contestate in una cartella di pagamento e che decorsi 60 giorni dalla notifica siano diventate definitive (senza essere state pagate).

La motivazione della previsione è chiara: lo Stato vuole impedire che con i crediti attuali si compensino (e quindi si paghino) le imposte correnti e si lascino le cartelle di pagamento insolite per lungo tempo, in attesa che le procedure di riscossione vengano terminate. Per queste ragioni vengono bloccate le compensazioni e si pretende dal contribuente innanzitutto il pagamento delle cartelle esattoriali.

L'ambito applicativo della disposizione non è ancora chiaro, come accennato in precedenza, ed esistono quindi numerose domande aperte. La disposizione infatti non menziona la cosiddetta compensazione interna (o verticale): si tratta di quella compensazione effettuabile anche al di fuori del modello F24, come ad esempio l'utilizzo del credito IVA 2010 per compensare l'IVA a debito del mese di Gennaio 2011 o l'utilizzo del credito IRES per gli acconti IRES dell'anno successivo. Non vengono poi menzionate le compensazioni tra crediti e importi dovuti, non concernenti tributi statali (come ad esempio i contributi pensionistici, ICI, IRAP, etc.)

Riassumendo: in presenza di cartelle di pagamento (riguardanti imposte statali) d'importo superiore ai 1.500 euro, non ancora pagate, Lei deve comunicarcelo immediatamente, di modo che possiamo sospendere la compensazione dei crediti. Noi continueremo a compensare i crediti nel modello F24, se Lei non ci comunicherà l'esistenza di cartelle di pagamento (riguardanti imposte statali) d'importo superiore a 1.500 euro. Le compensazioni vietate comportano l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo compensato.

VENDITE STRAORDINARIE E PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Le vendite straordinarie sono quelle di liquidazione, di fine stagione e promozionali, che prevedono condizioni favorevoli di acquisto.

Le **vendite di fine stagione**, sono quelle in cui vengono venduti esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda e possono avere luogo in due periodi all'anno, secondo le indicazioni della Camera di Commercio. Nelle vendite di fine stagione è vietata la vendita di merci appositamente acquistate.

Le **vendite di liquidazione** sono quelle che riguardano la vendita di tutte o gran parte delle merci giacenti in magazzino o in negozio e prevedono la comunicazione al comune, che deve essere esposta per tutta la durata della vendita. Possono svolgersi solo in occasione di cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una succursale, di ristrutturazione dell'azienda che comporti la chiusura per almeno due settimane, di gravi calamità aziendali o di giubileo aziendale ogni 25 anni.

Nei 36 mesi successivi alla chiusura della vendita di liquidazione non è possibile effettuare una vendita straordinaria, salvo casi di gravi calamità, chiusura dell'azienda e giubileo aziendale. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.

Le **vendite promozionali** sono quelle di durata non superiore alle due settimane, effettuate a prezzi inferiori a quelli di merci correnti e riguardano un numero limitato di voci merceologiche da lanciare sul mercato, il lancio di un nuovo prodotto o una nuova marca o il tentativo di incrementare il proprio giro di affari attraverso suggerimenti particolari di acquisto, come i prodotti a prezzo scontato. Per questa vendita deve essere data comunicazione al comune almeno 10 giorni prima. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre (salvo per prodotti alimentari e prodotti per l'igiene della persona e della casa).

Nelle vendite straordinarie, lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, ed è consentita la vendita sottocosto.

La "pubblicità dei prezzi" è un argomento permanente non soltanto nei quotidiani, ma anche nei verbali della polizia comunale.

La normativa della provincia di Bolzano (decreto del presidente della giunta provinciale del 30/10/2000 nr. 39) prescrive quanto segue:

- ✓ Il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita ed esposti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio ("merce esposta in luogo pubblico").
- ✓ Inoltre sono soggette a questo obbligo gli articoli posti in vendita ed esposti o su aree pubbliche o sui banchi di vendita. L'indicazione deve avvenire tramite un cartellino dei prezzi chiaro e ben leggibile.
- ✓ È vietato l'uso dei doppi prezzi, salvo il caso di vendite straordinarie.
- ✓ L'obbligo dell'indicazione del prezzo degli articoli esposti negli esercizi di vendita non deve essere osservato soltanto nel caso in cui il cliente ha a disposizione listini prezzi o cataloghi, dai quali risultano i prezzi.
- ✓ Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo, di cui all'articolo 9 della legge, viene meno se il prezzo del prodotto supera 1549,37 Euro. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.
- ✓ Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura (per kg, litro, m²).
- ✓ Violazioni e l'inosservanza di questa normativa sono perseguiti con una sanzione amministrativa da 516,46 a 3.098,74 Euro.

Nella provincia di Trento la pubblicità dei prezzi è regolata in modo simile con il decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 31 marzo 1998, n. 114.

Per le vendite sottocosto vale ancora quanto scritto nella circolare **CONTOR INFORMA 04/2007**.

VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO

Il tema ha a che fare con la sicurezza sul lavoro e viene di solito trattato da ditte specializzate in materia.

Le condizioni di lavoro e tutto l'ambito lavorativo è in rapida evoluzione e ha delle ripercussioni notevoli sullo stato di salute dei lavoratori. Con la parola "stress da lavoro" vengono riassunte problematiche psicosociali come mobbing, burnout o stress in generale (vedi anche **CONTOR INFORMA 07/2010**).

La valutazione dello stress da lavoro e dei relativi fattori si presenta molto difficile; per questo l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha redatto un documento, che contiene sia le basi teoriche che anche specifiche disposizioni per la valutazione di stress da lavoro. A richiesta possiamo mettere a disposizione il documento.

Se avesse dei leggeri sospetti che l'ambiente lavorativo in ditta presenta elementi di "stress da lavoro" per il collaboratori (capo sempre escluso!), consigliamo di rivolgersi a dei consulenti specializzati in materia per avere una valutazione adeguata di tale rischio e per avere una consulenza sulle misure adeguate da intraprendere.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch